



ISTITUTO COMPRENSIVO "MARGHERITA HACK" CASTELLALTO

SCUOLA DELL'INFANZIA PRIMARIA SECONDARIA DI 1° GRADO

Via del Municipio, n.°1 64020 Castellalto Presidenza 0861/296790 Uffici 0861/296713 fax 0861/320114

C.F. 80003190677 Sito web www.iccastellalto.gov.it e-mail teic82400b@istruzione.it

CIG: Z1223AB880

LETTERA DI INCARICO TRA

L'Istituto Comprensivo M. Hack di Castellalto, rappresentato legalmente dal Dirigente Scolastico prof. Adriano Trentacarlino, domiciliato per la sua carica presso l'Istituto Comprensivo M. Hack di Castellalto, (C.F. 80003190677)

E

l'Ing. Roberto Verrillo della Ditta B.A.A.S. Studio degli Ing. Filippo e Roberto Verrillo, Via Enrico Toti,120 – San Benedetto del Tronto, C.F. e P.I. 02160440448 nella figura del suo rappresentante legale

Premesso che:

- Il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 «*relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (Regolamento generale sulla protezione dei dati)*» (di seguito *RGPD*), in vigore dal 24 maggio 2016, e applicabile a partire dal 25 maggio 2018, introduce la figura del Responsabile dei dati personali (RDP) (artt. 37-39);
- Il predetto Regolamento prevede l'obbligo per il titolare o il responsabile del trattamento di designare il RPD «*quando il trattamento è effettuato da un'autorità pubblica o da un organismo pubblico, eccettuate le autorità giurisdizionali quando esercitano le loro funzioni giurisdizionali*» (art. 37, paragrafo 1, lett a);
- Le predette disposizioni prevedono che il RPD «*può essere un dipendente del titolare del trattamento o del responsabile del trattamento oppure assolvere i suoi compiti in base a un contratto di servizi*» (art. 37, paragrafo 6) e deve essere individuato «*in funzione delle qualità professionali, in particolare della conoscenza specialistica della normativa e delle prassi in materia di protezione dei dati, e della capacità di assolvere i compiti di cui all'articolo 39*» (art. 37, paragrafo 5) e «*il livello necessario di conoscenza specialistica dovrebbe essere determinato in base ai trattamenti di dati effettuati e alla protezione richiesta per i dati personali trattati dal titolare del trattamento o dal responsabile del trattamento*» (considerando n. 97 del RGPD);

Considerato che l'Istituto Comprensivo M. Hack di Castellalto:

- è tenuto alla designazione obbligatoria del RPD nei termini previsti, rientrando nella fattispecie prevista dall'art. 37, par. 1, lett. a) del RGPD;
- all'esito dell'accertamento eseguito ha ritenuto che l'Ing. Roberto Verrillo della B.A.A.S. Studio Snc, sia in possesso del livello di conoscenza specialistica e delle competenze richieste dall'art. 37, par. 5, del RGPD, per la nomina a RPD, e non si trova in situazioni di conflitto di interesse con la posizione da ricoprire e i compiti e le funzioni da espletare;

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

Art. 1 Interpretazione

1. Ai fini di una uniforme interpretazione del presente contratto, si precisa che:
 - Per “istituzione scolastica” si intende l’Istituto Comprensivo M. Hack di Castellalto
 - Per “ditta fornitrice” si intende la Ditta B.A.A.S. Studio s.n.c.

Art. 2 Valore delle Premesse

1. Le premesse, gli atti e i documenti ivi richiamati, ancorché non materialmente allegati, costituiscono parte integrante del presente contratto.
2. L’esecuzione del presente contratto è regolata, oltre che da quanto disposto nel medesimo e nei suoi allegati:
 - a) dalle norme applicabili in materia di contratti della pubblica amministrazione;
 - b) dal codice civile e dalle altre disposizioni normative in materia di contratti di diritto privato, per quanto non regolato dalle disposizioni sopra richiamate;
 - c) normativa antimafia Legge 136 del 13 agosto 2010 e successive modificazioni, sugli appalti pubblici- codice dei contratti e tracciabilità dei flussi finanziari: C.I.G. e DURC.

Art. 3 Oggetto

L’ Istituzione, affida alla Ditta Fornitrice, che accetta, la prestazione dei seguenti servizi:

- Assunzione dell’incarico di Responsabile della protezione dei dati personali (RPD) per l’Istituto Comprensivo M. Hack di Castellalto, nella persona dell’Ing. Roberto Verrillo.

Il predetto, nel rispetto di quanto previsto dall’art. 39, par. 1, del RGPD è incaricato di svolgere, in piena autonomia e indipendenza, i seguenti compiti e funzioni:

- a) informare e fornire consulenza al titolare del trattamento o al responsabile del trattamento nonché ai dipendenti che eseguono il trattamento in merito agli obblighi derivanti dal RGPD, nonché da altre disposizioni nazionali o dell’Unione relative alla protezione dei dati;
- b) sorvegliare l’osservanza del RGPD, di altre disposizioni nazionali o dell’Unione relative alla protezione dei dati nonché delle politiche del titolare del trattamento o del responsabile del trattamento in materia di protezione dei dati personali, compresi l’attribuzione delle responsabilità, la sensibilizzazione e la formazione del personale che partecipa ai trattamenti e alle connesse attività di controllo;
- c) fornire, se richiesto, un parere in merito alla valutazione d’impatto sulla protezione dei dati e sorvegliarne lo svolgimento ai sensi dell’articolo 35 del RGPD;
- d) cooperare con il Garante per la protezione dei dati personali;
- e) fungere da punto di contatto con il Garante per la protezione dei dati personali per questioni connesse al trattamento, tra cui la consultazione preventiva di cui all’articolo 36, ed effettuare, se del caso, consultazioni relativamente a qualunque altra questione;
- f) considerare debitamente i rischi inerenti al trattamento, tenuto conto della natura, dell’ambito di applicazione, del contesto e delle finalità del medesimo.
- g) tenuta e aggiornamento del registro delle attività di trattamento sotto la responsabilità del titolare;
- i) supporto redazione informative e consensi;
- j) redazioni di Privacy Policy;
- k) preparazione documentazione necessaria per l’adeguamento alla normativa;
- l) assistenza continuativa.

Art. 4 Durata

1. Il presente contratto ha la durata di 12 (dodici) mesi a decorrere dalla sua sottoscrizione. L'incarico non è rinnovato automaticamente, può essere rinnovato solo a mezzo comunicazione scritta.

Art. 5 Obblighi ed adempimenti a carico della Ditta

1. Sono a carico della Ditta Fornitrice, intendendosi compresi nei corrispettivi di cui al successivo articolo, tutti gli oneri e i rischi relativi e/o connessi alle attività e agli adempimenti necessari all'integrale esecuzione di tutti i servizi oggetto di contratto.
2. L'Impresa si obbliga ad eseguire le prestazioni oggetto del presente contratto a perfetta regola d'arte e nel rispetto di tutte le norme e prescrizioni, anche tecniche e di sicurezza, in vigore e di quelle che dovessero essere emanate nel corso di durata del presente contratto, nonché secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nel presente contratto.

Art. 6 Obblighi di riservatezza

La Ditta Fornitrice ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso o, comunque, a conoscenza, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione del presente contratto. In particolare si precisa che tutti gli obblighi in materia di riservatezza verranno rispettati anche in caso di cessazione dei rapporti attualmente in essere.

Art. 7 Trattamento dei dati

Ai sensi del D.lgs. 196/2003 e del Regolamento UE 2016/679, la committente si impegna raccogliere e trattare i dati della ditta fornitrice presso la segreteria amministrativa, per finalità connesse allo svolgimento delle attività istituzionali, in particolare per tutti gli adempimenti connessi alla piena attuazione del presente incarico. Il Titolare del Trattamento dei dati è l'Istituzione Scolastica nella persona del Rappresentante legale Dirigente Scolastico prof. Adriano Trentacarlino

I compiti del Responsabile della Protezione dei Dati personali attengono all'insieme dei trattamenti di dati effettuati dall'Istituto Comprensivo M. Hack di Castellalto

Il nominativo e i dati di contatto del RPD (recapito postale, telefono, email) saranno resi disponibili nella intranet dell'Istituto (www.iccastellalto.it, ovvero bacheca) e comunicati al Garante per la protezione dei dati personali.

Art. 8 Obblighi ed adempimenti a carico della Committenza

L'Istituto Comprensivo M. Hack di Castellalto si impegna a:

- a) mettere a disposizione del RPD il personale amministrativo al fine di consentire l'ottimale svolgimento dei compiti e delle funzioni assegnate;
- b) non rimuovere o penalizzare il RPD in ragione dell'adempimento dei compiti affidati nell'esercizio delle sue funzioni;
- c) garantire che il RPD eserciti le proprie funzioni in autonomia e indipendenza e in particolare, non assegnando allo stesso attività o compiti che risultino in contrasto o conflitto di interesse.

Art. 9 Corrispettivo

Il corrispettivo totale è pari a € 1.400,00 +IVA 22 % € 308,00, pari a € 1.708,00 (Euro) con pagamento suddiviso in due rate di pari importo, di cui la prima a 6 mesi dall'incarico e saldo a fine incarico, a presentazione fattura con scissione dei pagamenti.

Non sarà effettuata alcuna liquidazione se non a seguito di presentazione di fattura elettronica. A tal fine il CODICE UNIVOCO dell'Istituto Comprensivo M. Hack di Castellalto è UFQ149

1. Il corrispettivo contrattuale si riferisce all'esecuzione dei servizi a perfetta regola d'arte e nel pieno adempimento delle modalità e delle prescrizioni contrattuali.
2. L'Impresa non potrà vantare diritto ad altri compensi ovvero ad adeguamenti o aumenti del corrispettivo contrattuale.
3. I pagamenti verranno effettuati a mezzo bonifico bancario sul **conto corrente bancario o postale "dedicato" anche non in via esclusiva**, comunicato dall'Appaltatore con DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE sottoscritta (circolare informativa n. 34 della Stazione Appaltante).

Art. 9 – Tracciabilità Flussi Finanziari

- 1- L'Appaltatore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 Legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche;
- 2- L'Appaltatore si impegna a dare immediata comunicazione alla Stazione Appaltante ed alla Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

Art. 10 Modalità di intervento per i servizi richiesti

1. La Ditta Fornitrice si obbliga ad intervenire per i servizi previsti dal precedente art. 3, su segnalazione dell'Istituzione Scolastica anche a mezzo telefonico.

Art. 11 Risoluzione del contratto

1. Il presente contratto si risolverà di diritto in caso di mancato rispetto dei seguenti articoli: 5 Obblighi e adempimenti a carico dell'impresa, 6 Obblighi di riservatezza.
2. La risoluzione si verifica di diritto mediante unilaterale dichiarazione da farsi con lettera raccomandata A.R o PEC.

Art. 12 Foro competente

Per tutte le controversie che dovessero insorgere tra le parti in relazione alla interpretazione, esecuzione e risoluzione del presente contratto sarà competente in via esclusiva il Foro di Teramo.

Il Rappresentante Legale della
Ditta B.A.A.S. Studio s.n.c.

Ing. Roberto Verrillo



IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Prof. Adriano Trentacarne

